



COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera



città di Francesco Lomonaco

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DI ELETTRODOTTI, IMPIANTI RADIOELETTRICI, comprese STAZIONI
RADIO BASE per telefonia mobile, RADAR ED IMPIANTI PER RADIO
DIFFUSIONE

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 4 Aprile 2007

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Finalità

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n.36 (legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la delocalizzazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio di elettrodotti, impianti radioelettrici, comprese stazioni radio base per telefonia mobile, radar ed impianti per radio diffusione sul territorio del Comune di Montalbano Jonico, al fine di:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- c) rispettare il principio di precauzione sancito dall'ARTICOLO 174 Parte 2 del Trattato CEE;
- d) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile a parità di condizioni tra diversi gestori.

ARTICOLO 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti di elettrodotti, impianti radioelettrici, comprese stazioni radio base per telefonia mobile, radar ed impianti per radio diffusione.

Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al decreto legislativo n.259 del 1° agosto 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche).

CAPO II PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

ARTICOLO 3 Criteri di localizzazione

Per la localizzazione degli impianti valgono i seguenti criteri generali ai fini della predisposizione del Piano comunale delle installazioni:

- a) costituiscono "aree e siti maggiormente idonei all'installazione degli impianti" i campi sportivi, se lontani da zone sensibili e di attenzione, le aree cimiteriali, le pinete, nonché quelle aree che presentano una bassa densità di popolazione ed una adeguata distanza dalle

aree sensibili di cui al successivo punto “b” e dalle aree di attenzione di cui al punto “c”,ect. In queste aree deve essere privilegiata l’installazione dei nuovi impianti e la delocalizzazione di quelli esistenti, nel rispetto delle caratteristiche archeologiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale;

- b) sono “aree sensibili” le strutture di tipo assistenziale ed educativo come gli asili nido e le scuole materne, le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali e le case di cura. In corrispondenza di queste aree non è consentita l’installazione di nuovi impianti e possono essere prescritte modificazioni, adeguamenti e delocalizzazioni degli impianti esistenti;
- c) sono “aree di attenzione” le zone del territorio comunale caratterizzate da rilevante densità abitativa, ovvero interessate da particolari valori di campo elettromagnetico rilevati dall’ARPAB o dalla presenza di altri elevati fattori di inquinamento o di degrado ambientale. In tali aree è esclusa l’installazione di nuovi impianti, salvo deroga motivata dalla necessità dell’installazione ai fini della copertura del solo servizio pubblico di telefonia e dell’impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione.

ARTICOLO 4

Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia cellulare

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunale, con cadenza biennale entro il 30 settembre i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano all’Ufficio tecnico del comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nei due anni successivi.

Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l’indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia in scala 1/10.000 con l’indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- c) cartografia in scala 1/10.000 con l’individuazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica, di delocalizzazione ed adeguamento degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi ventiquattro mesi;
- d) relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all’esigenza di assicurare la copertura del servizio.

Entro quarantacinque giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, l’ufficio tecnico comunale eventualmente avvalendosi dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata – ARPAB, dell’Istituto Superiore per la prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro – ISPESL, dall’Azienda Sanitaria Locale – ASL o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità urbanistica e ambientale dei programmi di sviluppo delle reti e formula una proposta di “Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile”.

La proposta di piano comunale delle installazioni contiene l’individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di delocalizzazione ed adeguamento degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, la minimizzazione

dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art.3.

A tale scopo possono essere ipotizzate alternative localizzative o realizzative, all'uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e la co-ubicazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di condizioni tra i diversi gestori.

La proposta di Piano comunale delle installazioni è comprensiva di un elaborato cartografico con l'indicazione delle installazioni esistenti e future, e di un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti.

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale procede tempestivamente:

- a) a pubblicizzare la proposta di Piano comunale delle installazioni mediante avviso all'albo pretorio e nel sito internet del comune, e l'affissione di manifesti, recanti l'espressa indicazione della possibilità per chiunque di consultare la documentazione depositata e di presentare osservazioni nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione;
- b) all'invio della proposta di Piano comunale delle installazioni ai gestori che sono invitati ad esprimere le proprie osservazioni comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative e realizzative ipotizzate, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione.

Acquisite le risultanze dell'istruttoria da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale da formulare entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle osservazioni dei gestori, il Consiglio Comunale nei successivi trenta giorni si esprime in merito, ed approva il piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile.

ARTICOLO 5

Catasto degli impianti radioelettrici, comprese stazioni radio base per telefonia mobile, elettrodi, radar ed impianti per radio diffusione radioelettrici e di radio diffusione

Gli impianti radioelettrici, di radiodiffusione ecc. esistenti nel territorio comunale devono essere censiti e riportati all'interno di apposito catasto Comunale.

Il Catasto contiene anche l'indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti e dovrà essere aggiornato per ogni nuova installazione.

CAPO III

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 6

Provvedimento autorizzatorio

L'installazione, la delocalizzazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comprensivo del titolo edilizio necessario, da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale nelle forme e nei tempi previsti dall'articolo 87 del decreto legislativo n.259 del 1° agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

ARTICOLO 7

Istruttoria

Nello svolgimento dell'istruttoria l'Ufficio Tecnico Comunale verifica la conformità dell'intervento con il Regolamento edilizio comunale, con le Norme Tecniche di attuazione del piano regolatore generale e con il piano comunale delle installazioni degli impianti, nonché le eventuali osservazioni presentate ai sensi del successivo articolo 8.

ARTICOLO 8

Pubblicazione dell'istanza e partecipazione

L'Ufficio tecnico comunale provvede alla tempestiva pubblicazione dell'istanza di autorizzazione prevista dall'ARTICOLO 87, comma 4, del decreto legislativo n.259 del 1 agosto 2003 mediante avviso all'albo pretorio e sul sito internet del comune con l'espressa indicazione che nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall'amministrazione prima di adottare il provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'articolo 10 della legge n.241 del 7 agosto 1990.

ARTICOLO 9

Divieti e deroghe per installazioni non previste dal Piano comunale

Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti e in aree non previsti dal piano comunale delle installazioni.

ARTICOLO 10

Deroghe agli strumenti urbanistici per installazioni previste dal Piano comunale

Nel caso in cui le localizzazioni previste dal Piano comunale delle installazioni risultino non conformi al regolamento edilizio comunale può essere avviata la procedura del permesso a costruire in deroga agli strumenti urbanistici di cui all'ARTICOLO 14 del DPR n.380 del 6 giugno 2001.

ARTICOLO 11

Impianti provvisori

Può essere autorizzata, previo parere favorevole dell'ARPAB, l'installazione di impianti provvisori anche al di fuori dei siti e delle aree individuati nel Piano comunale delle installazioni la cui durata deve essere strettamente limitata alle esigenze tecniche che ne hanno fondato le richiesta. Sono fatti salve le eventuali autorizzazioni e i pareri previsti dal decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

ARTICOLO 12

Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti

Il gestore è tenuto a presentare all'Ufficio Tecnico comunale contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente, e che i parametri tecnici e di potenza, di CEM, minimi e massimi, raggiungibili dall'impianto in condizioni di massimo utilizzo, non superino i limiti di emissione stabiliti per legge.

CAPO IV

RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

ARTICOLO 13

Piano di riassetto degli impianti esistenti

Su richiesta dell'amministrazione comunale ovvero su richiesta dei gestori interessati, in sede di approvazione del Piano comunale delle installazioni può essere prevista la predisposizione di un Piano di riassetto degli impianti esistenti con le modificazioni, gli adeguamenti e le delocalizzazioni degli impianti esistenti che si rendessero necessari per assicurare la razionalizzazione degli impianti, con priorità per gli impianti installati nelle aree sensibili.

A tal fine debbono essere comunque garantite ai gestori interessati alternative localizzative e costruttive che forniscano sufficienti garanzie di funzionalità ai fini della copertura del servizio.

ARTICOLO 14

Migliori tecnologie disponibili

Sia in sede di pianificazione comunale delle nuove installazioni e di riassetto degli impianti esistenti sia in sede di autorizzazione dei singoli impianti debbono essere perseguite soluzioni che prevedono l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici e per assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, tenendo conto anche dei risultati degli studi di fattibilità su tecnologie alternative alle macrocelle condotti da enti e società esterne o dai gestori..

CAPO V

ARTICOLO 15

Vigilanza e controlli

L'amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge n.36 del 22 febbraio 2001 avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata – ARPAB.

Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento avvalendosi del personale comunale preposto.

Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

ARTICOLO 16

Monitoraggio

L'Ufficio Tecnico del Comune, anche su segnalazione di cittadini e/o associazioni, eventualmente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata – ARPAB, dell'Istituto superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro – ISPESL, dell'azienda ASL o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, nonché tenuto conto delle potenze di emissione e della vicinanza ad aree sensibili e ad aree di attenzione, stabilisce ogni anno i criteri di priorità nei controlli e un programma di monitoraggio degli impianti e del fondo elettromagnetico del territorio comunale.

I gestori degli impianti dovranno versare, in quota proporzionale al numero di impianti installati sul territorio comunale, una somma correlata a un numero di controlli casuali sui valori di campo elettromagnetico nel perimetro urbano che verrà definito dall'amministrazione comunale di concerto con le associazioni ed i comitati cittadini. La somma andrà versata direttamente all'Amministrazione comunale che si incaricherà di nominare parte terza indipendente quale tecnico esecutore dei rilevamenti. Rimangono a carico dei gestori tutti i costi relativi all'installazione e manutenzione delle centraline di monitoraggio posizionate nei siti sensibili.

ARTICOLO 17

Rapporto annuale

Ogni anno l'Ufficio competente del Comune, predispose e rende pubblico, un rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da impianti per la telefonia mobile che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, sulla scorta di informazioni dell'ARPAB e soggetti terzi di cui all'ARTICOLO 16.

ARTICOLO 18

Educazione ambientale

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con i Ministeri della Salute, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Pubblica Istruzione ai sensi dell'ARTICOLO 10 della legge n.36 del 22 febbraio 2001.

CAPO VI SANZIONI

ARTICOLO 19

Nel caso di accertamento di installazioni, delocalizzazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti con contestuale apposizione dei sigilli da parte della Polizia Municipale.

Sono fatte salve le sanzioni previste al Capo II del Titolo IV del DPR n.380 del 6 giugno 2001 (Testo unico dell'edilizia) e successive modifiche.

In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo di cui all'ARTICOLO 9 viene ordinata la disattivazione del medesimo.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata.

Nel caso in cui si impedisca al personale incaricato dei controlli, l'accesso agli impianti ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, è erogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 350,00 Euro, oltre alla sospensione dell'autorizzazione fino a presentazione delle documentazione ed esecuzione dei controlli.

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento spetta alla Polizia Municipale.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 20

In sede di prima applicazione del presente regolamento i gestori interessati presenteranno al Comune i programmi di sviluppo delle rete e di delocalizzazione degli impianti esistenti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

ARTICOLO 21 Accordi con i gestori

E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i gestori, purchè compatibile con il presente regolamento e con il P.I.C.

ARTICOLO 22

Entrata in vigore

Divenuta esecutiva ai sensi dell'ARTICOLO 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, la deliberazione del Consiglio Comunale di adozione, il Regolamento sarà depositato nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all' Albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito. Qualora dovessero pervenire osservazioni o ricorsi nei predetti quindici giorni, si procederà all'esame degli stessi entro i successivi quindici giorni, per l'esame o il rigetto delle stesse.

Espletati gli adempimenti di cui in precedenza, il Regolamento entrerà in vigore.